







POR FESR 2014-2020, asse 8, azioni 8.3.1 e 8.4.1 - Decreto legge n. 104/2013, art. 10, convertito nella legge n. 128/2013. Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, università e ricerca e con il Ministro delle Infrastrutture e trasporti 8 gennaio 2018. DGR n 486 del 14/05/2018. Programmazione di interventi per l'edilizia scolastica. Modalità e tempi di presentazione e valutazione delle domande

### Indice

Art. 1 (Oggetto)	2
Art. 2 (Interventi e spese ammissibili)	2
Art. 3 (Beneficiari e aree interessate)	6
Art. 4 (Valutazione delle domande e formazione graduatorie)	6
Art. 5 (Disposizioni finanziarie)	11
Art. 5 (Presentazione delle domande)	11
Art. 6 (Procedimento amministrativo)	12
Art. 7 (Tempi di attuazione)	13
Art. 8 (Cumulabilità)	14
Art. 9 (Obblighi per i beneficiari)	14
Art. 10 (Varianti)	15
Art. 11 (Rinuncia/decadenza)	15
Art. 12 (Informativa trattamento dati personali)	16
Art. 13 (Normativa di Riferimento)	16
Art. 12 (Disposizioni finali)	19









POR FESR 2014-2020, asse 8, azioni 8.3.1 e 8.4.1 - Decreto legge n. 104/2013, art. 10, convertito nella legge n. 128/2013. Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, università e ricerca e con il Ministro delle Infrastrutture e trasporti 8 gennaio 2018. DGR n 486 del 14/05/2018. Programmazione di interventi per l'edilizia scolastica. Modalità e tempi di presentazione e valutazione delle domande

## Art. 1 (Oggetto)

- 1. Sulla base delle disposizioni recate:
  - dal POR FESR 2014-2020, asse 8 "Prevenzione sismica e sostegno alla ripresa dei territorio colpiti dal terremoto", azioni 8.3.1 "Promozione dell'ecoefficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici e 8.4.1 "Interventi di microzonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio", progetti Edifici scolastici;
  - dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, università e ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti 8 gennaio 2018 (da questo punto in poi decreto), di attuazione dell'art. 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,
  - dalla deliberazione della Giunta regionale n 486 del 14/05/2018, concernente;
     con il presente bando vengono definiti tempi e modalità di presentazione e valutazione delle domande relative ai progetti di intervento in materia di edilizia scolastica ai sensi delle normative di cui al comma 1 del presente articolo.
- 2. Il presente bando disciplina il relativo procedimento amministrativo.

## Art. 2 (Interventi e spese ammissibili)

- 1. POR FESR 2014-2020, asse 8.
  - 1.1. <u>Azione 8.3.1.</u> Sono ammissibili i seguenti interventi per edifici ricadenti nelle aree classificate con indice di pericolosità sismica 1 e 2:
    - a) isolamento termico dell'involucro edilizio (superfici opache e/o chiusure trasparenti, comprensive di infissi, delimitanti il volume climatizzato; sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti, fissi o mobili);

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatore di calore a condensazione o altri sistemi ad alta efficienza;
- c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatore di calore alimentato da biomassa;
- d) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale;
- e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore;
- f) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore;
- g) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
- h) installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (solare fotovoltaico, micro-eolico, geotermico a bassa entalpia) finalizzati a contribuire al soddisfacimento dei fabbisogni energetici ed al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio;
- i) modifiche agli impianti termici esistenti finalizzate al contenimento dei consumi energetici (es.: installazione di valvole termostatiche, circolatori ad inverter, sistemi di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, isolamento tubazioni, ecc.);
- j) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, ivi inclusa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
- k) realizzazione di sistemi di illuminazione ad alta efficienza, tramite sostituzione di corpi illuminanti esistenti con dispositivi ad elevata efficienza energetica e/o installazione di sistemi centralizzati di regolazione dei flussi di energia, di telecontrollo e gestione;
- l) trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero nZEB".

In particolare, per la tipologia di interventi di trasformazione degli edifici a energia quasi zero la direttiva 2010/31/UE definisce "edificio ad energia quasi zero" un edificio ad altissima prestazione energetica, il cui il fabbisogno energetico - molto basso o quasi nullo - è coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili.

All'interno del Quadro Economico di progetto si riconoscono ammissibili, ai fini del presente Bando e relativamente a questa azione, le seguenti categorie di spesa:

- A1. opere relative alla realizzazione degli interventi sopra elencati volti alla riduzione dei consumi energetici, anche con integrazione di fonti rinnovabili;
- A2. opere di finitura strettamente connesse alle opere A1 (es. tamponamenti, tinteggiature, pavimenti, impermeabilizzazione e simili)
- A3. opere di impiantistica (termoidraulica, elettrica, meccanica, speciale) ed opere finalizzate a conseguire standard di funzionalità ricettiva, distributiva, tecnologica, di

sicurezza e simili; tali opere si intendono strettamente connesse alle opere della categoria A1;

- 1.2. <u>Azione 8.4.1.</u> Sono ammissibili i seguenti interventi di natura strutturale di adeguamento o miglioramento sismico per edifici ricadenti nelle aree classificate con indice di pericolosità sismica 1 e 2:
  - a) valutazione del comportamento sismico attuale dell'edificio, con verifica di vulnerabilità sismica da effettuare nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 28 marzo 2018, n. 8008, concernente "Avviso pubblico per il finanziamento in favore di Enti locali di verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico". Per la suddetta valutazione si fa riferimento all'Ordinanza del Consiglio dei Ministri (OPCM) 8 luglio 2004, n. 3362;
  - b) progettazione esecutiva;
  - c) realizzazione dell'intervento di adeguamento o miglioramento sismico.

Per quanto concerne le tipologie di intervento a) e b) sono ammesse a finanziamento solo se parte di un progetto comprensivo anche della tipologia di intervento c).

All'interno del Quadro Economico di progetto si riconoscono ammissibili, ai fini del presente Bando e relativamente a questa, le seguenti categorie di spesa:

B1: opere strutturali relative ad interventi di adeguamento/miglioramento sismico della struttura;

B2: opere di finitura strettamente connesse alle opere strutturali B1 (es. tamponamenti, tinteggiature, pavimenti, impermeabilizzazione e simili)

B3: opere di impiantistica (termoidraulica, elettrica, meccanica, speciale) ed opere finalizzate a conseguire standard di funzionalità ricettiva, distributiva, tecnologica, di sicurezza, di superamento di barriere architettoniche e simili; tali opere si intendono strettamente connesse alle opere strutturali B1;

B4: lavori relativi agli interventi di consolidamento di opere, strutture e terreni connessi alla salvaguardia dell'edificio.

Non sono ammissibili a finanziamento:

- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico relativi ad edifici per i quali non sia disponibile la verifica di vulnerabilità sismica e la stessa non sia prevista nell'ambito dell'intervento proposto, ovvero l'Ente proponente non si impegni ad effettuare la verifica suddetta entro i termini di cui all'art. 20-bis, comma 4, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
- gli interventi concernenti la sistemazione a verde e l'arredo urbano delle aree di pertinenza.
- 1.3. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari per la realizzazione degli interventi di cui ai punti precedenti,

comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è spesa ammissibile solo se non recuperabile. È altresì ammissibile ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo sostenuto per spese connesse all'attuazione degli interventi di cui al presente Bando, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.

Nel caso di intervento riferito alla sola azione 8.3.1, il progetto va corredato di dichiarazione attestante il possesso di idonea documentazione comprovante che l'edificio è adeguato in termini di sicurezza strutturale ai livelli minimi previsti dalle vigenti norme tecniche di costruzione e in possesso di certificato di agibilità.

Possono essere ammessi interventi già iniziati, purché non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda, in conformità all'art. 56, comma 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013. Ai fini del presente bando per "intervento non concluso" si intende un intervento per il quale la Direzione Lavori alla data di presentazione della domanda non abbia ancora emesso il certificato di ultimazione dei lavori.

L'elegibilità delle spese decorre dal 24 agosto 2016.

# 2. Decreto interministeriale 8 gennaio 2018 (mutui a provvista BEI).

- 2.1. Sono ammissibili ai benefici interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale di proprietà degli Enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, secondo il seguente ordine di priorità:
  - a) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo d'interesse culturale;
  - b) interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture;
  - c) interventi finalizzati all'adeguamento alla normativa antincendio, previa verifica statica e dinamica dell'edificio;
  - d) ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
  - e) ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) purché l'Ente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono stati inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica.

In caso di interventi che riguardano più di una delle priorità sopra elencate ai fini della valutazione della domanda si fa riferimento alla priorità prevalente in termini di dimensione finanziaria.

- 2.2. Gli interventi di cui al comma precedente possono essere autorizzati con riferimento a edifici ospitanti istituzioni scolastiche statali o edifici destinati o da destinare a poli di infanzia, muniti di codice edificio dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
- 2.3. Nel caso di intervento diverso da quelli di cui al comma 1.3.1, lett. a), è richiesto:
  - per gli edifici ricadenti in aree classificate a rischio sismico 1 e 2, dichiarazione, resa ai sensi di legge, di possesso di idonea documentazione recante la verifica statica e dinamica dell'edificio ovvero dichiarazione di impegno a realizzarla entro i termini di cui al successivo comma 2.5, primo trattino;
  - per gli edifici ricadenti in zona 3 e 4, certificazione attestante che la struttura è conforme alle norme sismiche vigenti all'epoca della costruzione (purché progettata dopo il 1984) e che non vi è obbligo normativo di effettuare ulteriori verifiche, ovvero dichiarazione di impegno ad effettuare le relative verifiche prima della concessione del finanziamento.
- 2.4. Potranno essere collocati in graduatoria solo gli interventi non avviati prima dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 1d., del decreto interministeriale 3 gennaio 2018.
- 2.5. Non sono ammissibili a finanziamento:
  - gli interventi relativi ad edifici, ricadenti nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sismico, per i quali l'ente non si sia impegnato ad effettuare la verifica di vulnerabilità sismica entro i termini di cui all'art. 20-bis, comma 4, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e comunque non oltre la data del decreto interministeriale di autorizzazione all'utilizzo delle risorse di cui al cap. 7106 del bilancio di previsione del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca; per le aree classificate 3 e 4 gli interventi che non prevedono quanto richiesto al comma 2.3, secondo trattino, del presente articolo;
  - gli interventi che prevedano esclusivamente la sistemazione a verde e l'arredo urbano delle aree di pertinenza.
- 3. Ogni domanda può riferirsi a più tipologie di intervento per più di un edificio.

# Art. 3 (Beneficiari e aree interessate)

- 1. *POR FESR 2014-2020*: Enti locali proprietari degli edifici scolastici localizzati nelle aree del territorio regionale classificate a rischio sismico 1 e 2.
- 2. *Decreto interministeriale 8 gennaio 2018 (mutui BEI)*: Enti locali proprietari degli edifici scolastici localizzati in tutto il territorio regionale.

### Art. 4 (Valutazione delle domande e formazione graduatorie)

1. POR FESR 2014-2020.

a) Le domande sono valutate sulla base dei seguenti criteri, come definiti dalla DGR n. 486 del 14/05/2018, allegato A.

	Criteri	Punteggio	
a)	Capacità del progetto di contribuire alla messa in sicurezza	Fino ad un massimo di	
sismica del patrimonio edilizio pubblico:		20 punti	
	(i <sub>r</sub> post-i <sub>r</sub> pre) * 25 <sup>1</sup>		
b)	Capacità del progetto di contribuire alla diminuzione dei	Fino ad un massimo di	
	consumi di energia primaria da parte della PA	15 punti	
	– quantificazione del risparmio energetico misurato		
	attraverso il numero di classi di miglioramento energetico		
	dell'edificio: 3 punti per ciascuna classe di miglioramento		
c)	Correlazione con gli interventi di cui all'Azione 8.3.1 o Azione	7	
	8.4.1		
	1. 11 1		
(d)	livello di progettazione <sup>2</sup> e cantierabilità		
	a. progetto definitivo	2	
<b>—</b> ,	b. progetto esecutivo	5	
(e)	Qualità intrinseca della proposta	l =- 1	
	- Qualità tecnico – finanziaria del progetto: rapporto tra	Fino ad un massimo di	
	costi di investimento e riduzione dei consumi energetici	15 punti	
	(azione 8.3.1)		
	$Q_e$ = (Superficie Utile Riscaldata/costo		
	investimento)*(EPgl,nren pre – Epgl,nren post) <sup>3</sup> (il punteggio massimo è attribuito al progetto che presenta il		
	costo minore per kwh/mg anno ridotto (valore Qe più alto), e		
	proporzionalmente vengono calcolati i punteggi per gli altri		
	progetti in funzione dei rispettivi costi		
	- Qualità tecnico - finanziaria del progetto: rapporto tra	Fino ad un massimo di	
	costi di investimento e riduzione del rischio sismico	15 punti	
	(azione 8.4.1)	In -	
	Q <sub>ir</sub> = (Mc edificio oggetto di intervento/costo intervento)		
	* $(I_r post - I_r pre)^4$		
	(il punteggio massimo è attribuito al progetto che presenta il		
	costo minore per unità di riduzione (valore Q <sub>ir</sub> più alto), e		

 ${}^{1}I_{r}$ = indice di rischio sismico derivante da verifica di vulnerabilità sismica;  $i_{r}$  pre = Indice di rischio sismico preintervento;  $i_{r}$  post= Indice di rischio sismico post-intervento

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Art. 23 Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

 $<sup>^{3}</sup>$  Q<sub>e</sub> = Qualità tecnico-finanziaria ottimizzazione energetica; EPgl,nren = indice globale di prestazione energetica misurato in Kwh al mq anno;

 $<sup>{}^{4}</sup>Q_{ir}$ = qualità tecnico finanziaria riduzione rischio sismico; i<sub>r</sub> pre = indice di rischio sismico (vulnerabilità) pre-intervento; I<sub>r</sub> post = indice di rischio sismico post-intervento

	proporzionalmente vengono calcolati i punteggi per gli altri progetti in funzione dei rispettivi costi)	
	<ul> <li>Riqualificazione, ai fini dell'apprendimento, delle architetture destinatarie dell'intervento<sup>5</sup></li> </ul>	1
	<ul> <li>attuazione di piani di razionalizzazione e dimensionamento della rete scolastica formalmente approvati dall'Ente competente</li> </ul>	12
	<ul> <li>Eventuale quota di cofinanziamento, con risorse proprie,</li> </ul>	Fino ad un massimo di
	da parte del richiedente: % cofinanziamento/100 x 6,5	5 punti
f)	Riferimento al bacino di utenza in termini di popolazione	Fino ad un massimo di
	scolastica (riferita all'anno scolastico 2017-18): 0,02 punti per	25 punti
	ogni studente iscritto	

b) Per le domande di aiuto comprensive di tutte le tipologie di intervento di cui all'art. 2, comma 2, l'eventuale ammissione al beneficio comporta l'obbligo della trasmissione, da parte del beneficiario, degli esiti delle verifica stessa e conseguente aggiornamento della progettazione inizialmente presentata, entro 180 giorni dalla notifica della concessione dell'aiuto.

# 2. Decreto 8 gennaio 2018 (mutui a provvista BEI).

- a) La Regione predispone il piano triennale regionale di cui all'art. 2 del decreto interministeriale nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e nel rispetto della legislazione ambientale e in materia di contratti pubblici.
- b) Nella definizione del Piano triennale viene data priorità agli interventi secondo l'ordine di seguito indicato, come definito all'art. 3 del decreto interministeriale:
  - a) Interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale;
  - b) Interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture;
  - c) Interventi finalizzati all'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell'edificio;
  - d) Ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
  - e) Ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) purché l'ente certifichi che la struttura sia adeguata alle vigenti norme tecniche di costruzione, e i relativi dati siano stati inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Allegare relazione educativo-pedagogica redatta e sottoscritta dall'Ente proponente e dall'Istituzione scolastica

- c) Gli interventi di cui al comma che precede possono essere autorizzati con riferimento ad edifici ospitanti istituzioni scolastiche statali o edifici destinati o da destinare a poli di infanzia, muniti di codice di edificio dell'anagrafe di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
- d) Nell'ambito delle priorità di intervento di cui al comma 2.2 le domande sono valute sulla base dei seguenti criteri come definiti dalla DGR n. 486 del 14/05/2018, allegato B.

	Criteri	Punteggio		
a)				
	c. progetto definitivo	2		
	d. progetto esecutivo	5		
b)	completamento dei lavori già iniziati e non completati per	fino ad un massimo di		
	mancanza di finanziamento misurato attraverso il rapporto tra il	5 punti		
	costo degli interventi già sostenuti e il costo totale			
	dell'intervento: (Importo lavori già eseguiti/ costo totale			
	intervento) x 6,5			
c)	popolazione scolastica beneficiaria dell'intervento (riferita	fino ad un massimo di		
	all'anno scolastico 2017-18): 0,02 punti per ogni unità	25 punti		
d)	sostenibilità del progetto			
	a. economico-finanziaria (riferimento al prezziario regionale)	2		
	b. ambientale (progettazione di elevata qualità, minimizzo dei consumi di energia, garanzia benessere e salute degli occupanti - Direttiva 2002/91/CE, 2006/32/CE) - conformità del progetto ai criteri ambientali minimi per gli edifici pubblici aggiornati con decreto del Ministero dell'Ambiente in data 11 ottobre 2017 (GU n.259 del 06/11/2017)	5		
e)	,			
	razionalizzazione e dimensionamento della rete scolastica f	ormalmente approvati		
	dall'Ente competente (ii.)			
	i. ii.	5 12		
f)	ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base di specif eventuale quota di cofinanziamento, con risorse proprie, da	fino ad un massimo di		
J)	parte del richiedente: % cofinanziamento/100 x 6,5	5 punti		
	parte del ricinedente. 70 comianziamento/ 100 x 0,5	o pullu		
g)	interventi art. 4, comma 2.2, lett. a):	Fino ad un massimo di		
	riduzione del rischio sismico (I <sub>r</sub> post-I <sub>r</sub> pre) *25 <sup>7</sup>	20 punti		

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Art. 23 Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

 $<sup>^{7}</sup>$  I<sub>r</sub>= indice di rischio sismico derivante da verifica di vulnerabilità sismica; I<sub>r</sub> pre = Indice di vulnerabilità pre-intervento; I<sub>r</sub> post= indice di vulnerabilità post-intervento

h)	interventi art. 4, comma 2.2, lett. e), efficientamento energetico:	Fino ad un massimo di
	quantificazione del risparmio energetico misurato attraverso il	15 punti
	numero di classi di miglioramento energetico dell'edificio:	
	3 punti per ciascuna classe di miglioramento	
i)	Riqualificazione, ai fini dell'apprendimento, delle architetture	1
	destinatarie dell'intervento <sup>8</sup>	

- e) Relativamente alle domande di aiuto ammesse a beneficio per la tipologia di interventi di cui al comma 2.2, lettera a), per i quali l'ente si sia impegnato ad effettuare la verifica di vulnerabilità sismica entro i termini di cui all'art. 20-bis, comma 4, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e comunque non oltre la data del decreto interministeriale di autorizzazione all'utilizzo delle risorse di cui al cap. 7106 del bilancio di previsione del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca, l'ammissione all'aiuto medesimo è con riserva e subordinata alla trasmissione del relativo esito, unitamente all'aggiornamento della progettazione presentata in prima istanza. Decorsi i termini suddetti verrà effettuato l'aggiornamento della graduatoria di merito per gli Enti suddetti (fermo restando l'importo dell'aiuto complessivo concesso), sulla base degli ulteriori elementi di valutazione disponibili in relazione alla griglia di criteri di cui al comma 5 del presente articolo. Rimane invariato il diritto al beneficio per i richiedenti ammessi e finanziati, in sede di prima approvazione della graduatoria di merito, sulla base delle verifiche di vulnerabilità sismica già effettuate all'atto di presentazione della domanda.
- 3. In caso di parità di punteggio l'ordine in graduatoria sarà determinato sulla base della popolazione scolastica beneficiaria dell'intervento, in caso di ulteriore parità l'ordine sarà determinato in base alla dimensione finanziaria dell'intervento secondo valori decrescenti. A parità di entrambe le condizioni suddette si procederà al sorteggio.
- 4. La valutazione delle domande viene altresì condotta nel rispetto di quanto segue:
  - a) gli interventi di adeguamento/miglioramento sismico e/o ottimizzazione energetica per gli edifici localizzati nelle aree del territorio regionale classificate a rischio sismico 1 e 2 saranno prioritariamente valutati, sia in termini di ammissibilità che di attribuzione del relativo punteggio di merito, rispettivamente in base ai criteri previsti dal comma 1 dell'articolo 2, e dal comma 1, lettera a), del presente articolo (POR FESR 2014-2020) e quindi finanziati fino a totale concorrenza delle risorse disponibili; i progetti non finanziabili per esaurimento delle relative disponibilità saranno quindi valutati, sia in termini di ammissibilità che di attribuzione del relativo punteggio di merito, rispettivamente in base ai criteri di cui al comma 1.2 dell'articolo 1 e al comma 2, lettera d) (mutui BEI), del presente articolo;

\_

<sup>8</sup> Allegare relazione educativo-pedagogica redatta e sottoscritta dall'Ente proponente e dall'Istituzione scolastica

b) gli altri progetti presentati saranno direttamente valutati, sia in termini di ammissibilità che di attribuzione del punteggio di merito, rispettivamente in base al comma 2 dell'articolo 2 e al comma 2, lettera d), del presente articolo.

## Art. 5 (Disposizioni finanziarie)

- 1. L'entità delle risorse disponibili è così determinata:
  - a. POR FESR 2014-2020 euro 2.500.000,00 per l'azione 8.3.1 ed euro 20.000.000,00 per l'azione 8.4.1
  - b. Per gli interventi di cui al Decreto interministeriale 8 gennaio 2018 la relativa disponibilità sarà determinata con specifico decreto del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca.
- 2. Le risorse di cui al comma che precede sono così distribuite in base ai beneficiari:
  - Interventi destinati ad edifici della scuola secondaria di II grado (Province) 30%, di cui 70%
     Provincia di Perugia e 30% Provincia di Terni;
  - Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti 20%;
  - Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti 50%.
- 3. Le risorse eventualmente non utilizzate per una determinata categoria di beneficiari saranno messe a disposizione per le altre categorie nel rispetto della proporzione di cui al precedente comma 2.
- 4. Per il POR FESR 2014-20200 è prevista, previa specifica richiesta del beneficiario, l'erogazione di un'anticipazione finanziaria di entità non superiore al 20% dell'importo complessivo ammesso, successivamente all'avvio delle procedure per la progettazione esecutiva.

### Art. 5 (Presentazione delle domande)

- Le domande, compilate mediante il modello di cui all'allegato 1, complete delle informazioni e della documentazione richiesta, vanno presentate, a pena di irricevibilità, entro il 20 giugno 2018 alla Regione Umbria, Servizio Università, diritto allo studio universitario e ricerca, via Mario Angeloni 61, 06124 Perugia.
  - Le domande vanno presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it.

## 2. Documentazione da allegare:

a) Per gli interventi di adeguamento/miglioramento sismico nelle aree classificate a rischio sismico 1 e 2 verifica di vulnerabilità sismica (Indice Rischio Sismico ante/post-operam) con indicazione del livello di conoscenza ovvero, qualora non prevista nella proposta progettuale, dichiarazione di impegno a produrre la stessa entro i termini previsti dall'art. 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

- b) Per interventi di miglioramento sismico nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo d'interesse culturale relazione tecnica esplicativa;
- c) nel caso di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti perché l'adeguamento sismico non è conveniente relazione tecnica esplicativa;
- d) Nel caso di ampliamento e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche relazione esplicativa sottoscritta dall'Ente richiedente e dal dirigente scolastico;
- e) Nel caso di intervento diverso da quelli di cui al comma 1.3.1, lett. a):
  - per gli edifici ricadenti in aree classificate a rischio sismico 1 e 2, dichiarazione, resa ai sensi di legge, di possesso di idonea documentazione recante la verifica statica e dinamica dell'edificio ovvero dichiarazione di impegno a realizzarla entro i termini di cui all'art. 2, comma 2.5, primo trattino;
  - per gli edifici ricadenti in aree classificate 3 e 4, certificato attestante che la struttura è conforme alle norme sismiche vigenti all'epoca della costruzione (purché progettata dopo il 1984) e che non vi è obbligo normativo di effettuare ulteriori verifiche, ovvero dichiarazione di impegno ad effettuare le relative verifiche entro i termini di cui alla lettera a);
- f) Dichiarazione resa dal Dirigente scolastico sul numero degli alunni iscritti per l'anno scolastico 2017/2018 nella scuola ospitata nell'edificio sul quale si interviene;
- g) copia del progetto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016;
- h) computo metrico estimativo dell'intervento;
- i) atto di verifica tecnica della progettazione attestante la conformità degli elaborati nonché la loro conformità alla normativa vigente (ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016);
- j) quadro economico di progetto;
- k) dichiarazione attestante la posizione del soggetto beneficiario in merito al regime IVA, al fine di valutarne la recuperabilità;
- I) copia dell'Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio (stato ante-operam);
- m) simulazione dell'Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio (stato post-operam);
- n) relazione educativo-pedagogica redatta e sottoscritta dall'Ente proponente e dall'Istituzione scolastica concernente la riqualificazione, ai fini dell'apprendimento, delle architetture destinatarie dell'intervento

Successivamente alla comunicazione di ammissione del progetto al finanziamento concesso con il POR FESR 2014-2020 – Asse 8, separatamente per le Azioni 8.3.1 - 8.4.1, tutte le operazioni di gestione, comunicazione, fino alla rendicontazione finale, devono essere effettuate esclusivamente in forma telematica mediante il sistema informatizzato "SMG – FESR". Per l'accesso alla procedura è necessario che il Responsabile Unico del Procedimento, individuato dal soggetto beneficiario, abbia effettuato preliminarmente la propria registrazione al sistema SMG – FESR. Le modalità di accesso ai servizi e la manualistica è disponibile al seguente indirizzo web del sito istituzionale della Regione Umbria: http://smg2014.regione.umbria.it/home.

# Art. 6 (Procedimento amministrativo)

1. Il procedimento amministrativo, la cui responsabilità è in capo al dirigente del Servizio Università, diritto allo studio universitario e ricerca, è così strutturato:

Fas	se	Esecutore	Tempi	Output
1.	Presentazione	Enti locali	Entro il 20	Domanda via PEC
	domande		giugno 2018	
2.	Verifica di	Servizio Università, diritto	Entro 30 giorni	
	ammissibilità e	allo studio universitario e	dal termine	
	valutazione delle	ricerca	della fase 1	
	domande e			
	approvazione:			
	- piano di			Determinazione
	interventi			dirigenziale
	Azioni 8.3.1 e			
	8.4.1 del POR			
	FESR 2014-			
	2020			
	- piano 2018-			
	2020 mutui			
	BEI			
3.	Invio del piano	Servizio regionale	Entro il 31 luglio	Notifica via PEC
	2018-2020	Istruzione, università e	2018	
	mutui BEI al	ricerca		
	MIUR			
4.	Comunicazione	Servizio regionale	Entro 15 giorni	
	esiti valutazione	Istruzione, università e	dall'esecutività	B.U.R.U. e sito
		ricerca	della	web istituzionale
			determinazione	<ul> <li>Notifica diretti</li> </ul>
			dirigenziale di	interessati via
			cui alla fase 2	PEC

# Art. 7 (Tempi di attuazione)

### 1. POR FESR 2014-2020:

- a) Trasmissione degli esiti delle verifiche di vulnerabilità sismica e conseguente progettazione esecutiva entro 270 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione;
- b) Nel caso di interventi già in possesso di verifica di vulnerabilità sismica trasmissione della progettazione esecutiva entro 180 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione;
- c) Espletamento delle procedure di gara con sottoscrizione del relativo contratto di appalto lavori entro 180 giorni dal termine di cui alle lettere a) e b);
- d) Inizio lavori entro 60 giorni dal termine di cui alla lettera c);
- e) Termine dei lavori entro il 31 dicembre 2022 (nel caso di domande per le quali è già presente la verifica di vulnerabilità sismica il termine per la conclusione dei lavori è anticipato di 90 giorni; qualora sia presente anche la progettazione esecutiva detto termie è anticipato di 270 giorni).

- 2. Per quanto attiene l'attuazione del decreto interministeriale 8 gennaio 2018 (mutui BEI) la tempistica è così definita:
  - a) trasmissione al Ministero dell'Istruzione, università e ricerca del piano regionale triennale entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto suddetto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;
  - b) entro 60 giorni dal termine di cui alla lettera a) il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca con proprio decreto predispone sulla base dei piani triennali regionali un'unica programmazione triennale nazionale;
  - c) con ulteriore decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dall'avvenuta adozione del decreto ministeriale di cui alla lettera b), è autorizzato l'utilizzo delle risorse sullo specifico capitolo del bilancio di previsione del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca. Con tale decreto gli enti locali beneficiari degli aiuti sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento lavori.

# Art. 8 (Cumulabilità)

- 1. I contributi previsti dal presente Bando a valere sul POR FESR 2014-2020 non sono cumulabili con qualsiasi altra forma di incentivazione o agevolazione comunitaria, richiesta per lo stesso intervento che abbia avuto esito favorevole, o il cui iter procedurale non sia stato interrotto da formale rinuncia del destinatario.
- 2. Ai sensi del decreto interministeriale 8 gennaio 2018 l'intervento finanziato con mutui a provvista BEI non deve essere oggetto di altri finanziamenti statali e/o regionali, fatte salve le eventuali quote di cofinanziamento.

### Art. 9 (Obblighi per i beneficiari)

- 1. Il beneficiario all'atto della sottoscrizione della domanda si impegna a:
  - a) rispettare nell'esecuzione dell'intervento la normativa di riferimento;
  - b) rispettare, per tutti gli affidamenti, le disposizioni previste dal Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016);
  - c) fornire, mediante il Sistema Informativo di Monitoraggio e Gestione (SMG FESR) per quanto concerne i progetti attivati nell'ambito del POR FESR 2014-2020, e mediante l'applicativo per la gestione degli interventi di edilizia scolastica (GIES) per i progetti attivati con i mutui a provvista BEI, le informazioni necessarie ad assicurare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi e la rendicontazione della spesa sostenuta;
  - d) tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni; in particolare negli atti contabili dovranno essere autonomamente distinte le spese relative ad interventi ammessi a contributo da eventuali altri costi non ammissibili, con conseguente emissione di distinti titoli di spesa e pagamenti;
  - e) assicurare una raccolta adeguata delle informazioni, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, agli audit e alla valutazione dell'operazione finanziata;

- f) osservare, per quanto di competenza e relativamente ai progetti attivati con il POR FESR 2014-2020, le norme comunitarie che regolamentano l'utilizzo di dette risorse e l'ammissibilità delle spese;
- g) accettare il controllo dei competenti organi comunitari, statali e regionali, sull'utilizzo dei contributi erogati e a fornire agli stessi tutte le informazioni richieste;
- h) stabilire procedure tali che tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute siano conservati e resi disponibili (per il POR FESR secondo quanto disposto dall'articolo 140 del regolamento (CE) n. 1303/2013);
- i) ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni (Codice unico di progetto);
- j) dare immediata comunicazione al *Servizio Università, diritto allo studio universitario e ricerca,* mediante posta elettronica certificata all'indirizzo *direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it,* qualora intenda rinunciare al contributo. L'oggetto della PEC dovrà riportare, a seconda del caso specifico, la dicitura: "POR FESR 2014-2020 INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA" ovvero "PIANO MUTUI BEI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020". Nel caso in cui siano già state erogate quote del contributo, il soggetto beneficiario deve restituire le somme ricevute;
- k) provvedere affinché i beni per i quali è stato concesso il contributo non siano alienati, ceduti o distratti per almeno cinque anni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, né venga modificata la destinazione d'uso rispetto a quella indicata al momento di richiesta di contributo.

## Art. 10 (Varianti)

- 1. Sono ammesse modifiche/varianti al progetto inizialmente approvato nell'ambito di quanto disciplinato dal Codice degli appalti pubblici in vigore, tali da non comportare alcun incremento del beneficio inizialmente assentito.
- 2. Non sono ammesse modifiche al progetto né varianti in corso d'opera che comportino il cambiamento della tipologia di intervento.
- 3. Non sono altresì ammesse modifiche/varianti che presentano un valore post-operam (in caso di adeguamento/miglioramento sismico e/o ottimizzazione energetica) inferiore al valore presentato in sede di domanda e per il quale è stato attribuito il relativo punteggio e assegnato il contributo.

# Art. 11 (Rinuncia/decadenza)

- 1. Qualora un ente assegnatario del contributo intenda rinunciare allo stesso, deve darne tempestiva comunicazione alla struttura regionale competente in materia di prevenzione sismica.
- 2. Il mancato rispetto di quanto espressamente previsto dal Bando può costituire motivo di revoca. Il contributo concesso può essere inoltre revocato qualora, in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali, siano riscontrate irregolarità attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei quali esso è stato concesso ed erogato. Il contributo è soggetto a rettifiche in

diminuzione, fino alla revoca parziale o totale, qualora venga accertato il mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, in applicazione dell'art. 143 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Nella determinazione delle rettifiche finanziarie dovute per il mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici la Regione applica gli Orientamenti approvati dalla Commissione Europea con Decisione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013. La revoca del contributo comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca.

## Art. 12 (Informativa trattamento dati personali)

- 1. I dati personali forniti all'Amministrazione regionale sono oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Bando, allo scopo di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.
- 2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Bando e per tutte le conseguenti attività;
- 3. I dati personali sono trattati dalla Regione Umbria per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- 4. I soggetti che presentano istanza di contributo ai sensi del presente Bando acconsentono, per il solo fatto di presentare l'istanza medesima, alla diffusione, ai fini del rispetto del principio della trasparenza, delle graduatorie dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul B.U.R. e sui siti internet dell'Amministrazione regionale;
- 5. I soggetti che presentano istanza di partecipazione acconsentono altresì, in caso di concessione del contributo, a venire inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sui siti internet dell'Amministrazione Regionale.

### Art. 13 (Normativa di Riferimento)

- 1. Per quanto non previsto dal presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.
- 2. Normativa Comunitaria Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;

Accordo di partenariato Italia sulla programmazione di fondi strutturali 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 dalla Commissione Europea.

Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) per la programmazione 2014-2020, approvata con DGR n. 888 del 16/07/2015 e ss.mm.ii, e trasmessa alla Commissione Europea il 22/07/2014;

Decisione n. C(2015) 929 del 12 febbraio 2015 ha approvato il POR FESR (2014-2020) della Regione Umbria (CCI2014IT16RF0P019), la quale successivamente con DGR n. 185 del 23/02/2015 ha individuato le Strutture responsabili di Azione del POR FESR 2014- 2020 ripartendo le risorse tra le Azioni individuate per tutto il periodo 2014-2020 e, nella seduta del 6/7 luglio 2015, il Comitato di Sorveglianza congiunto del POR FESR E FSE 2014-2020 ha approvato i criteri di selezione del POR FESR.

Decisione di esecuzione C(2017) 7788 del 16 novembre 2017 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 929 ha approvato determinati elementi del programma operativo "POR Umbria FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Umbria (DGR n. 1500 del 18/12/2017).

Regolamento (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati.

Regolamento (UE) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1605/2012.

Decisione C(2013) 9527 della Commissione Europea del 19 dicembre 2013 relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.

# Normativa Statale e Regionale

O. P. C. M. n. 3274 del 20 marzo 2003 "primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"

- O. P. C. M. n. 3519 del 28 aprile 2006 "criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazioni e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone"
- O. P. C. M. n. 3907 del 13 novembre 2010 "contributi per gli interventi di rischio sismico"
- D.P.C.M. del 21 ottobre 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"
- D. M. 17 gennaio 2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni"
- D. P. R. n. 380 del 6 giugno 2001 "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"
- D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.;
- D.L. 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";
- D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., e ss.mm.ii., L. 90/2013 "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
- D.Lgs. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
- D.M. 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici"
- D.M. del 18 dicembre 1975 e ss.mm.ii. "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica"
- D.M. 26 agosto 1992 e ss.mm.ii. "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica"
- D.P.R. 503 del 24 luglio 1996 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"
- D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 e ss.mm.ii., "regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché delle flora e delle fauna selvatiche"
- D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123. Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
- D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Art. 10 DL 104 del 2013, convertito dalla legge n. 128/2013;

Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, università e ricerca e con il Ministro delle Infrastrutture e trasporti 3 gennaio 2018;

L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015 "Testo Unico Governo del Territorio e materie correlate"

R.R. n. 2 del 18 febbraio 2015 "Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015"

L.R. n. 3 del 21 gennaio 2010 "Disciplina Regionale dei Lavori Pubblici e norme in materia di Regolarità contributiva per i Lavori Pubblici.

DGR 1500 del 18.12.2017 "POR FESR 2014-2020 UMBRIA. Presa d'atto della decisone di esecuzione della Commissione europea C(2017) 7788 del 16 novembre 2017 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 929 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Umbria FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Umbria";

DGR 1558 del 28.12.2017 "POR FESR 2014-2020 UMBRIA. Asse 8 "Prevenzione sismica e sostegno alla ripresa dei territori colpiti dal terremoto": governance, individuazione del responsabile di Asse, Azione e Progetto e riparto delle risorse";

DGR 1700 del 19 novembre 2003 "Specificazioni alla D.G.R. n. 852/2003 classificazione sismica territorio regionale Umbria e attuazione O.P.C.M. n. 3274/2003 Art. 2 Commi 3,4 e 5"

DGR 1111 del 18 settembre 2012 "Aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale dell'Umbria".

DD n. 4924 del 13 luglio 2015 – POR FESR 2014 – 2020, Asse 4, "Energia Sostenibile"

DGR n 486 del 14 maggio 2018 POR FESR 2014 – 2020, ASSE 8 - Azioni 8.3.1. – 8.4.1; DL n. 104/2013, art. 10, L. n. 128/2013. Decreto interministeriale 3 gennaio 2018. Programmazione di interventi per l'edilizia scolastica 2018-2020. Modalità e criteri di valutazione

# Art. 12 (Disposizioni finali)

- 1. La Regione effettua controlli sia documentali che in loco, presso la sede dell'Ente beneficiario e/o il sito dove è realizzato l'intervento.
- 2. La struttura regionale alla quale è attribuito il procedimento di cui al presente Bando è la seguente:

Regione Umbria

Direzione Attività Produttive, lavoro, formazione e istruzione

Servizio Università, Diritto Universitario e Ricerca

P.zzo Broletto

Via M. Angeloni, 61

06124 Perugia

Responsabile del procedimento: Giuseppe Merli

Per eventuali richieste di informazioni o chiarimenti in merito al presente Bando, si riportano i seguenti riferimenti:

e-mail <u>gmerli@regione.umbria.it</u>, <u>antonelladoria@regione.umbria.it</u>,

emori@regione.umbria.it rspallaccini@regione.umbria.it

Tel.075 5045420 / 5868 / 5470 / 5489